

- Non leggiamo una risposta al quesito in cui si evidenzia che buona parte dei siti sono contrattualizzati con la società "GEG S.R.L.", società che da svariati anni risulta aggiudicatrice singolarmente o in ATI, di ampliamenti di rete e relativa manutenzione. Come già espresso tale situazione, sempre a ns. giudizio, crea un vantaggio rispetto ad altri partecipanti, sia per la conoscenza dei siti e relativi impianti, che economico, percependo una somma che può fare fronte a investimenti lavorativi che possono scaturire nel durare dell'appalto. Attendiamo chiarimenti.

La contrattualizzazione dei siti in locazione non è oggetto o parte della presente procedura aperta GECA 9/17 e, come già precisato nelle precedenti risposte *la conoscenza di quanto richiesto non presenta alcun carattere di correlazione con l'oggetto e lo scopo della gara di appalto e nulla cambia in termini di obblighi in capo al fornitore.*

Si invita a non riformulare quesiti con le stesse richieste cui è già stata data risposta.

- In merito alla Vs. risposta relativa ai punti 2 e 3 si evince che le apparecchiature in oggetto risultino tutte funzionanti. Si richiede di confermare.

Si faccia riferimento ai chiarimenti forniti in risposta ai citati quesiti.

- In riferimento alle vs. risposta in cui si evidenzia di leggere attentamente quanto previsto nel paragrafo 5.1.2. P2, si richiede a tale proposito un dettaglio del P.2.6 . La ditta aggiudicataria deve fornire entro 6 mesi schemi ed architettura di rete anche se interfacce e schede d'impianto sono state realizzate da altre società nei svariati anni. Forse non sono mai stati realizzati da chi faceva prima i lavori? Mai realizzati da chi ha avuto in carico i lavori? Tale richiesta ci sembra premiare la società ad oggi fornitrice e manuttrice "GEG S.R.L."

Si faccia riferimento all'intero paragrafo P.2.6 e in particolare a **"Tutti gli schemi dovranno essere aggiornati con cadenza semestrale e resi disponibili in formato elettronico e disponibili accedendo ad un sistema informativo."** nonché **"Qualora dai dati rilevati sui siti e sulla rete emerga la possibile ottimizzazione di spazi rack e/o di ingombri in generale , su richiesta di RL il fornitore è tenuto a sottoporre una "proposta di intervento per ottimizzazioni che descriva : le forniture eventuali ,le attività, gli impatti, i rischi sull'esercizio e le tempistiche. Nel caso in cui la proposta sia ritenuta applicabile da parte di RL il fornitore programmerà ed effettuerà tali interventi senza alcun onere per RL"**, Pertanto il citato obbligo in capo al Fornitore nel citato paragrafo ha correlazione logica con quanto richiesto come sopra riportato con particolare riguardo alla digitalizzazione e informatizzazione degli schemi;

- Riteniamo inadeguata la risposta del quesito 5. Si prega di approfondire l'argomento e non riferirsi ad un paragrafo in cui si richiede la capacità progettuale e system integration. Idem per il quesito 6.

Si ritiene più che adeguata la risposta fornita alle citate domande nella precedente pubblicazione di chiarimenti; essa indica le modalità normalmente adottate da soggetti del settore TLC con *"Capacità di Progettazione e system integration"*. Si ribadisce la dimostrazione dei requisiti di cui al capitolato tecnico al punto O1.3 "Capacità di Progettazione e system integration" comma a) quale elemento essenziale.

- In merito al quesito 10 si porta a conoscenza della Regione Lombardia che per legge devono essere fornite le verifiche di sicurezza dei tralicci, supporti, scale Soll ecc. e in caso di mancanza di queste informazioni qualora un dipendente si infortunasse , è responsabile penale sia la ditta che la Pubblica Amministrazione. Tali informazioni servono mandatoriamente per definire POS e misure di sicurezza, che sono costi e quindi necessario conoscerli prima di definire offerta. Detto questo e considerato il poco tempo si necessita proroga di almeno 1 mese dalla ricezione di tali informazioni. In assenza di tali certificazioni ci sembra di capire dalla vs. risposta che tali certificazioni debbano essere realizzate dalla ditta aggiudicataria. La risposta ci sembra dare vantaggio all'azienda ad oggi manuttrice "GEG S.R.L."

Per la definizione del POS è sufficiente ottemperare alle prescrizioni dell'art 27 comma 1) lettera b del testo

unico sulla sicurezza Legge 81/2008 che recita :

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Pertanto l'amministrazione ritenena pienamente assolto l'art 26 del testo unico di sicurezza attraverso l'allegato D " DUVRI e Disposizioni di sicurezza) parte dei documenti di gara ed attraverso il successivo chiarimento dato al citato quesito 10 nelle precedenti risposte, nonché grazie ai sopralluoghi effettuati. Si precisa, come riportato al punti P1.2 del capitolato tecnico, che l'unico controllo richiesto al fornitore su tali strutture è di tipo visivo all'interno della manutenzione.

- Punto 11 si richiede la visione di tutti i siti o dati illustrativi.

Si ritiene sufficiente la fornitura di tutto il materiale illustrativo pubblicato con i documenti di gara e le risposte ai quesiti pubblicate; Si invita a non riformulare quesiti con le stesse richieste cui è già stata data risposta.

- Prendiamo atto come da voi confermato che la rete allo stato attuale non presenta malfunzionamenti.

il presente punto non è un quesito ne richiesta di chiarimento. Vale quanto già comunicato in merito.

- Non leggiamo inoltre chiarimenti puntuali al ns. quesito punto C e D del 26.06.c.a. Tali chiarimenti risultano necessari, visto che presso i vari Comandi sono presenti apparecchiature mai utilizzate, spente o addirittura non più presenti, che tipo di manutenzione è richiesta? Quali risultano gli interventi di manutenzione su rete sicuramente di avanzata tecnologia tipo la rete TETRA o la rete UHF/VHF dell'area bergamasca se non si conosce il reale utilizzo.

La manutenzione richiesta è di tipo preventiva, correttiva ed evolutiva nei termini e modi compitamente specificati nel capitolato tecnico par 5 e 7 relativamente agli apparati,impianti, strutture , ausiliari in esercizio.

- Ribadiamo la richiesta di una maggiore chiarezza ai vari quesiti non tralasciando risposte alle ns. domande. Riteniamo sottoporre tali ns. perplessità all'ANAC.

L'Amministrazione ha, finora, sempre risposto puntualmente, con adeguati contenuti , e nei termini di legge, a tutti i quesiti che le sono stati posti.